



Istituto Comprensivo Zona Est "Aldo Moro" Fabriano (AN)  
Via Aldo Moro, n. 4 - 60044 Fabriano (AN)  
tel. +39 0732 779005 fax +39 073 2709353



e-mail: [anic84500p@istruzione.it](mailto:anic84500p@istruzione.it) p.e.c: [anic84500p@pec.istruzione.it](mailto:anic84500p@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.icaldomorofabriano.gov.it](http://www.icaldomorofabriano.gov.it)

- A tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo Aldo Moro
  - Al Direttore SGA
- Al personale ATA (collaboratori scolastici)
  - Albo della scuola

## Regolamento di Istituto relativo alla frequenza degli alunni

### Art. 1 Obbligo di frequenza

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e a rispettare l'orario stabilito, entrando a scuola con la massima puntualità. Gli alunni devono trovarsi nell'Istituto almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, forniti di tutto l'occorrente necessario per il lavoro scolastico della giornata.

La partecipazione alle attività integrative, opzionali ed extrascolastiche è facoltativa, ma una volta comunicata l'adesione, la frequenza è obbligatoria.

La mancata partecipazione alle lezioni o alle attività extracurricolari, i ritardi e le uscite anticipate richiedono giustificata motivazione con ragioni di salute o motivi strettamente necessari adeguatamente specificati.

Le richieste e le giustificazioni devono essere fatte sull'apposito libretto delle assenze (scuola secondaria) o attraverso una dichiarazione firmata alla presenza dei collaboratori scolastici (scuola primaria) e firmate da un genitore o da chi esercita la patria potestà.

Il libretto delle assenze deve essere ritirato in segreteria all'inizio di ogni anno scolastico, da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. Sul libretto saranno depositate, alla presenza del personale di segreteria, allo scopo delegato dal Dirigente Scolastico, le firme dei genitori o di chi da loro autorizzato a provvedere alle giustificazioni.

Non costituisce assenza la partecipazione alle attività promosse dalla scuola.

### Art. 2 - Assenze degli studenti (scuola secondaria)

Le assenze dalle lezioni degli alunni, anche se di un solo giorno, devono essere giustificate per iscritto da un genitore o dal facente vece. Non è consentito giustificare assenze non continuative in un'unica soluzione.

L'alunno è tenuto a presentare la giustificazione il giorno del rientro a scuola.

Il docente della prima ora del turno antimeridiano verifica le eventuali assenze degli alunni, richiede agli studenti assenti il giorno precedente la giustificazione, provvede a controllarne la regolarità e a siglarla. Anche le assenze nelle ore pomeridiane vanno annotate e giustificate.

Ove le motivazioni esposte siano ritenute non rilevanti o attendibili, il docente sottopone la questione al Dirigente Scolastico che decide in merito alla riammissione in classe e al coinvolgimento della famiglia.

L'alunno che si presenta a scuola, dopo un'assenza, senza giustificazione, è ammesso alle lezioni con riserva e il docente prenderà nota della mancanza sul registro di classe. Se la

giustificazione non verrà presentata nemmeno il giorno successivo, lo studente potrà essere ammesso alle lezioni solo con il permesso del Dirigente Scolastico. L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, se minore, sarà riammesso alle lezioni solo se accompagnato da uno dei genitori e da chi ne fa le veci. Il comportamento si configura come infrazione disciplinare.

### **Art. 2 bis - Assenze degli studenti**

Le assenze per malattia, superiori ai 5 giorni consecutivi, comprese eventuali festività e per malattie infettive indipendentemente dalla durata, saranno giustificate con certificato medico, che attesti l'idoneità alla riammissione a scuola senza pregiudizio per la salute altrui. Per essere riammessi a scuola gli alunni devono esibire il certificato medico il giorno del loro ingresso in classe.

La giustificazione dell'assenza e l'eventuale certificato medico devono essere conservati agli atti della scuola nel rispetto del D. L.vo 196/2003.

Le assenze oltre i cinque giorni consecutivi, non computando i giorni festivi, dovute a cause diverse dalla malattia, devono essere preventivamente comunicate personalmente al coordinatore di classe.

In caso di assenza sarà compito degli alunni informarsi presso i compagni sui compiti e le lezioni assegnate.

### **Art. 3 – Ritardi**

L'inizio delle lezioni e l'entrata degli studenti in classe è fissata improrogabilmente alle ore 8.10/8.20/8.30/8.05. Costituisce ritardo l'entrata dello studente entro le ore 8.20/8.30/8.40/8.15. Gli alunni che si presentano a scuola in ritardo senza giustificazione vengono comunque accolti in classe.

In caso di ritardo giornaliero causato dall'orario dei trasporti pubblici il genitore dovrà fare richiesta al Dirigente Scolastico di autorizzazione permanente di entrata all'orario richiesto.

Per i ritardi non abituali fino a 10 minuti dall'inizio delle lezioni, è sufficiente che l'alunno ne spieghi i motivi all'insegnante della prima ora che, se li riterrà validi, lo ammetterà in classe segnando sul registro una "R" sul nominativo dello studente già registrato come assente.

I ritardi abituali, comportano la sanzione disciplinare prevista dal Regolamento e l'informazione dei genitori. L'alunno sarà ammesso in classe solo se accompagnato da uno dei genitori, anticipatamente informati.

I ritardi oltre i 10 minuti dovranno essere motivati nell'apposito libretto/diario dai genitori, giustificati dal docente e verbalizzati nel registro di classe dal docente in servizio.

Gli alunni che entrano in ritardo sono ammessi in classe dopo che i genitori abbiano firmato una dichiarazione motivata alla presenza dei collaboratori scolastici (scuola primaria).

In caso di mancata motivazione scritta, l'allievo sarà ammesso con riserva e la giustificazione dovrà essere portata il giorno successivo, verbalizzata dall'insegnante della prima ora e conservata agli atti della scuola.

L'entrata in classe in ritardo dopo l'interruzione per il pranzo è regolata analogamente.

### **Art. 4 – Entrate e uscite fuori orario**

In casi particolari e adeguatamente motivati, agli alunni è consentito entrare dopo l'inizio delle lezioni o uscire dall'edificio scolastico durante l'orario scolastico, ma solo su presentazione di richiesta scritta da parte del genitore.

Il docente in servizio prenderà nota sul registro di classe dell'entrata posticipata/uscita anticipata e della relativa autorizzazione. Le richieste di uscita devono essere presentate prima dell'inizio delle lezioni.

Copia dell'autorizzazione all'entrata posticipata o all'uscita anticipata viene conservata agli atti della scuola. La richiesta di entrata posticipata o uscita anticipata deve essere adeguatamente motivata e documentata. Non sono ammesse autorizzazioni telefoniche.

Le richieste di uscita anticipata per motivi sportivi saranno accolte solo se corredate dalla richiesta della squadra sportiva interessata, oltre che dalla richiesta dei genitori per l'alunno minorenni.

Saranno concessi agli alunni altri permessi di uscita anticipata in caso di malessere, visite mediche, comprovati motivi di salute o di profilassi e terapia e comunque per motivi validi e documentati.

In caso di improvvisa indisposizione che non consenta all'alunno una ulteriore permanenza in classe, l'insegnante informerà telefonicamente la famiglia perché venga a ritirarlo.

Eventuali permessi permanenti, sia per entrata in ritardo che per uscita anticipata, dovranno essere richiesti al Dirigente scolastico per iscritto dai genitori interessati e saranno concessi solo per casi eccezionali e documentati.

Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate devono avvenire di norma al cambio dell'ora per evitare disturbo al normale svolgimento delle lezioni.

In caso di assenza dell'intera mattina è consentita allo studente la frequenza delle lezioni pomeridiane previa presentazione della giustificazione per l'assenza del mattino. L'eventuale assenza dalle lezioni pomeridiane può essere giustificata preventivamente o il mattino seguente.

Gli alunni possono uscire anticipatamente solo se prelevati da un genitore o da persona maggiorenne con delega scritta contenente le sue generalità. Questi dovrà anche presentare al personale della scuola un documento di identità da fotocopiare e conservare agli atti. Il genitore o la persona delegata deve firmare il permesso d'uscita depositato presso i collaboratori scolastici e attendere all'ingresso che l'alunno gli venga affidato.

L'insegnante non può comunque lasciare uscire il bambino se non è presente un adulto che lo ritira. Ci si comporterà analogamente in caso di uscite anticipate dovute a problemi di salute.

## **Art. 6 – Azioni di monitoraggio, coinvolgimento delle famiglie e rilevanza per la valutazione**

Ai fini della validità dell'anno scolastico e dell'ammissione alla valutazione finale degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Per casi eccezionali, l'Istituto può autonomamente motivate deroghe al suddetto limite che vengono deliberate dal Collegio dei docenti, acquisito l'accertamento delle circostanze da parte del consiglio di classe.

La scuola organizza un attento monitoraggio di assenze, ritardi, entrate ed uscite fuori orario, giustificazioni presentate e la tempestiva e sistematica informazione delle famiglie riguardo la frequenza scolastica degli studenti, in quanto i genitori sono i primi garanti del diritto allo studio dei loro figli.

Le irregolarità della frequenza, i ritardi e le assenze ingiustificate sono considerate forma di mancanza di doveri scolastici e di negligenza, sono passibili di richiami e di provvedimenti disciplinari. Accanto a questo la scuola metterà in atto tutte le opportune azioni per conoscere le motivazioni del comportamento non corretto ed aiutare l'alunno e la famiglia all'osservanza del dovere di frequenza regolare delle lezioni.

Nei casi di assenze prolungate ed ingiustificate, esperiti tutti i tentativi per risolvere il problema, l'Istituto provvederà alla segnalazione agli organi competenti a vigilare sull'osservanza dell'obbligo scolastico.